



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – c.f./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 6/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RIAPERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI.

CRITERI E MODALITA' VALIDE NEL PERIODO DAL 28 APRILE AL 3 MAGGIO 2020 ENTRAMBE LE DATE COMPRESSE.

IL SINDACO

VISTE:

- le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020 che impone, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- le disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
- gli ulteriori provvedimenti urgenti e le circolari esplicative statali e regionali incessantemente susseguites e facilmente reperibili nei sottostanti siti WEB istituzionali:

<http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative>

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 dell'11 aprile 2020, ed in particolare:

- a) l'art. 1, comma 1, lettera z) che testualmente recita: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (...) sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. (...) Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (...)”*;
- b) l'art. 8 che testualmente recita: *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. (...) Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.”*;

VISTE le ultime e più recenti evoluzioni normative regionali di cui al Decreto n. 43 del 13 aprile 2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte il quale ha efficacia fino al 3 maggio 2020 ed in particolare il punto 11 che testualmente recita: *“Il Presidente (...) ordina (...) Che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.”*;

VISTE le seguenti “raccomandazioni” contenute in calce al summenzionato Decreto n. 43 del 13 aprile 2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte: *“SI RACCOMANDA ALTRESÌ che nelle attività commerciali (...) all'aperto (mercati) (...) i clienti accedano se provvisti di mascherine. Che si provveda alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati (...)”*;

TENUTO CONTO che nei “CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE” al summenzionato Decreto regionale n. 43 del 13 aprile 2020 si rileva, a spiegazione del punto 11, che: *“Resta fermo, quindi, quanto disposto dal DPCM 10/04/2020: i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari. L'accesso ai mercati è consentito ad un singolo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi che ne richiedano l'accompagnamento. Resta in capo ai Comuni l'applicazione delle disposizioni dell'articolo stesso.”*;

TENUTO CONTO altresì della Nota della Regione Piemonte all'oggetto: "Commercio su area pubblica. Indicazioni applicative in occasione dell'emergenza COVID-19" da cui si desume che, richiamata al riguardo la disposizione di cui al Titolo IV, Capo VI, p.3 della D.G.R. 32-2642/2001 (*Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative*), le assenze degli operatori dai posteggi non saranno da considerare rilevanti ai fini della decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi a far data dal 01.02.2020 e fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo;

DATO ATTO che il mercato che effettua la vendita di generi alimentari a Frugarolo si svolge il martedì nella locale Via Cavour;

VALUTATE le richieste pervenute all'Amministrazione Comunale nei giorni scorsi da alcuni "alimentaristi" titolari di posteggio nel mercato settimanale del martedì, tendenti ad ottenere una riapertura, ancorché in via sperimentale, della parte dedicata al solo settore alimentare del succitato mercato alla presenza di operatori della Polizia Locale e con tutte le cautele igienico-sanitarie del caso;

DATO ATTO altresì che:

- la presente Ordinanza intende regolare lo svolgimento delle attività di vendita su area pubblica nelle sue varie forme dal 28 aprile e sino al 3 maggio 2020 entrambe le date comprese quando scadranno le disposizioni ad oggi vigenti e verranno impartite da Governo e dalla Regione Piemonte le ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- entro la data del 3 maggio 2020 il mercato che potrà aver luogo è quello che si svolge il martedì nella locale Via Cavour, stante la festività di venerdì 1° maggio ed il blocco delle attività di vendita disposte in quella data dal D.P.C.R. Piemonte n. 47 del 20 aprile 2020;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO autorizzare la ripresa dello svolgimento delle attività di vendita di solì generi alimentari presso il mercato succitato che potrà aver luogo nel periodo che va dal 28 aprile 2020 al 3 maggio 2020 entrambe le date comprese nell'osservanza delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni qui indicate, introdotte per ulteriormente contenere i rischi di contagio stante il permanere di una situazione epidemiologica locale che impone una particolare attenzione;

VISTO

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

la ripresa in via sperimentale, a partire dal 28 aprile e sino al 3 maggio 2020 entrambe le date comprese, dello svolgimento delle attività di vendita di solì generi alimentari presso il mercato ubicato nella locale Via Cavour con orario di vendita dalle 08,00 alle 13,00, nonché nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- la collocazione dei banchi e dei mezzi avverrà nel rispetto delle modalità che saranno indicate dagli operatori dell'Ufficio Tecnico presenti, che opereranno, a loro indiscutibile ed insindacabile valutazione vista l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria e del rilevante contesto di ordine pubblico, un quanto più possibile distanziamento tra i banchi.
- al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte degli operatori di Polizia Municipale e fatte salve eventuali modifiche da essi ritenute necessarie, l'ingresso all'area sarà consentito da un unico varco mentre le uscite saranno due, ubicate in posizione diametralmente opposta l'una dall'altra, di cui una in adiacenza all'ingresso con adeguata separazione (almeno mt. 1,50) tra i flussi in entrata e quelli in uscita; in particolare l'ingresso/uscita dei clienti avverrà da Via Gramsci mentre la seconda uscita condurrà verso il parcheggio di Piazza San Felice.
- gli operatori non potranno accedere all'area prima delle ore 07,00 e dovranno necessariamente liberare l'area, al termine del mercato, entro le ore 14,00;
- la Polizia Municipale, con l'eventuale supporto di personale volontario di Protezione Civile e non, assicurerà il controllo agli accessi al fine di evitare sovraffollamenti dell'area complessivamente intesa o presso singoli banchi ed il regolare svolgimento del mercato nel rispetto di quanto qui ordinato;
- i clienti non potranno servirsi da soli e il regolare svolgimento dell'attività di vendita presso i singoli banchi ed il rispetto del distanziamento (tra i clienti e tra gli stessi venditori), delle norme igienico-sanitarie vigenti e di tutte le ulteriori disposizioni qui previste o richiamate, sia da parte dei clienti che degli operatori commerciali tra loro, andrà rigorosamente garantito a cura dei singoli operatori commerciali medesimi;
- sia gli operatori commerciali che i clienti per accedere all'area mercatale dovranno necessariamente indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca. Gli operatori commerciali altresì dovranno rendere disponibili per sé stessi e per i clienti ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- non è consentito l'accesso dai varchi di uscita;

- all'Area Mercatale potrà accedere un cliente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;
- dovrà essere assicurato a cura degli operatori commerciali il rispetto di un adeguato spazio interpersonale di almeno un metro e mezzo tra i clienti in fila ed almeno due metri tra le diverse file, qualora gli esercenti, avendo diversi collaboratori a disposizione e servendo ognuno di essi esclusivamente un cliente alla volta, siano in grado di gestire più di una fila;

Gli operatori commerciali dovranno:

- assicurare il rigoroso rispetto, nel corso delle attività di vendita, di tutte le prescrizioni igienico- sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive;
- osservare, nel posizionamento ed allestimento delle strutture di vendita, le prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- prestare la massima collaborazione ed attenzione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione dell'area mercatale da parte degli operatori ecologici;

Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato valgono le disposizioni di cui ai relativi comunali vigenti.

Si AVVERTE che l'Amministrazione Comunale resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a persone, cose e/o animali.

Le eventuali assenze degli operatori dai posteggi non saranno da considerare rilevanti ai fini dell'eventuale decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi a far data dal 01.02.2020 e fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una gestione dell'area di mercato in difformità a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravventori ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (sanzione da €. 400,00 ad €. 3.000,00), disponendo che in caso di assembramenti presso i singoli banchi e mancato rispetto della distanza interpersonale si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività di detti banchi da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni, e che, in caso di reiterate violazioni da parte di diversi operatori commerciali, si operi la chiusura del/i mercato/i stesso/i fino a cessata emergenza.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione, nonché trasmessa per opportuna conoscenza e/o norma all'ASL AL, alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria ed al Comando Stazione Carabinieri di Bosco Marengo.

INFORMA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla stessa data (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). ovvero ricorso gerarchico a S.E. il Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Frugarolo, lì 27.04.2020

IL SINDACO

Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi